



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

12 SET. 2008

Roma,

Segreterie Nazionali

FILT CGIL

Fax 06/44076435

FIT CISL

Fax 06/44286361

UILTRASPORTI

Fax 06/86207747

UGL TRASPORTI

Fax 06/44361092

ORSA

Fax 06/44104333

FAISA

Fax 010/4207980

FAST

Fax 06/47307556

Trasmissione urgente via fax

e p.c.

Presidente del Senato

Fax n. 06/67062022

Presidente della Camera dei Deputati

Fax n. 06/67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri

Fax n. 06/67793543

**Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Fax 06/44234159

**Ministro del Lavoro, Salute e
Politiche sociali**

Fax 06/48161441

Agens
Fax 06/5903987

Ferrovie dello Stato
Fax 06/44104658

Asstra
Fax 06/68603555

Anav
Fax 06/4821204

Assolombarda
Fax 02/58304507

Ancp
Fax 06/8540292

Confetra
Fax 06/8415576

Fise
Fax 06/5919955

Prot. 1725/RU

Pos. 31981

Comunico che la Commissione, nella seduta dell'11 settembre 2008, esaminata la proposta del Presidente, ha adottato all'unanimità la seguente delibera

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

LA COMMISSIONE

Con riferimento alla proclamazione in data 8 settembre 2008 (atto pervenuto in pari data a questa Commissione), da parte delle Segreterie nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA TRASPORTI, FAISA e FAST, di una "ulteriore azione di sciopero nazionale di 24 ore per il giorno 13 ottobre 2008 di tutto il personale addetto al trasporto pubblico locale, alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse";

VISTA la nota, in pari data, concernente le modalità di attuazione del predetto sciopero, con la quale le organizzazioni sindacali proclamanti assicurano che "saranno garantiti i servizi di trasporto automobilistico di lunga percorrenza di competenza ministeriale sc ricadenti nella fascia oraria di sospensione del servizio ferroviario";

INDICA

ai sensi dell'art. 13, lett. d) ed e), della legge n. 146/1990 e succ. modd., alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato attuale, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

- **Regola della rarefazione oggettiva**, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd..

Nel caso di specie, si rileva che risulta precedentemente proclamato nell'arco temporale dei dieci giorni precedenti e dei dieci giorni successivi a quello dello sciopero in oggetto i seguenti scioperi:

- in data 15 luglio 2008 è stato proclamato dal CUB, Confederazione COBAS e SDL Intercategoriale uno "sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata del 17 ottobre 2008";
- in data 16 luglio 2008 l'USI AIT è stato proclamato uno "sciopero nazionale generale per tutto il personale a tempo indeterminato, determinato e atipico/precario di tutti i comparti e le aree della Pubblica Amministrazione e per tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, con contratti atipici e precari delle categorie e dei settori privati per il giorno 17 ottobre 2008 per l'intera giornata".

- **Regola della concomitanza**, di cui all'art. 3.6 dell'Accordo del settore del trasporto ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei con delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86).

Infatti, secondo la suddetta previsione, "non sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali, e per gli stessi giorni ed orari, in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino d'utenza".

- **Regola della concomitanza**, di cui all'art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e succ. modd. nel settore del trasporto pubblico locale, adottata con delibera del 31 gennaio 2002 e pubblicata in G.U. del 23 marzo 2002, n. 70.

Secondo tale articolo, infatti, "le strutture nazionali-regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza".

Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si invitano, pertanto, i soggetti proclamanti in indirizzo, entro 5 giorni dalla ricezione della presente, a revocare lo sciopero; in mancanza, le revoche o gli adeguamenti successivamente comunicati non potranno essere considerate effettuati su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e succ. modd., giusta delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni sindacali proclamanti, alle controparti datoriali, al Ministro dei Trasporti, al Ministro del Lavoro, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

(Antonio Martone)

